

In ottemperanza

La Società Cotral Spa,

con sede in Roma, via B. Alimena n. 105
di seguito per brevità denominata Società

affida alla

.....
con sede in
di seguito per brevità denominata Affidataria
il sotto specificato servizio:

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di revisione di n. 35 complessivi motori endotermici marca Fiat-Iveco-Irisbus, appartenenti al lotto n..... (Divisione Provinciale RM- ...), di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del Capitolato Speciale ad oggetto 'Fornitura dei servizi di revisione motori endotermici per gli autobus Cotral marca Fiat-Iveco-Irisbus', DOC. n. 143 SMM GS 06.16.

Sono incluse le attività di stacco e riattacco dei complessivi dai veicoli su cui sono montati e le attività di movimentazione dei bus.

Art. 2 - Importo contrattuale

L'importo complessivo del presente contratto è pari ad € (euro...../00) più IVA, così ripartito:

- €, per l'espletamento del servizio di revisione di n. 35 motori endotermici appartenenti al lotto n.... in applicazione dei prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di motore riportati nel Modello di Offerta (Modello C) allegato al presente contratto;
- € 14.000, per l'espletamento delle attività di traino, ai sensi dell'art. 19.2 del Capitolato Speciale.

L'incremento di sconto sui ricambi offerto rispetto agli sconti posti a base di gara riportati nell'art. 19 del Capitolato Speciale (40% per i materiali nuovi originali; 60% per i materiali nuovi equivalenti; 70% per i materiali revisionati) è pari a **punti** ed il ribasso offerto sulla tariffa di manodopera per le attività complementari alla revisione posta a base di gara (29,34 €/h) è pari a **€/h**, così come dettagliato nel Modello di Offerta (Modello C) allegato al presente contratto.



Cotral, ai sensi dell'art. 1.2 del Capitolato Speciale, si riserva la facoltà di aggiornare le tipologie di riferimento (fermo restando l'appartenenza alla marca) in relazione alle variazioni della dotazione della flotta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto potranno verificarsi redistribuzioni dei veicoli tra le diverse Divisioni Provinciali, così come previsto nell'art. 5.1 del Capitolato Speciale.

Art. 3 – Durata della fornitura

La durata è fissata in 12 (dodici) mesi, compreso il mese di agosto, a decorrere dal fino al

Cotral si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi, ferme restando le condizioni contrattuali economiche e normative.

Cotral si riserva la facoltà di variare il quantitativo dei motori da revisionare entro un massimo del 20%, in aumento o in diminuzione, a parità di condizione economiche e contrattuali.

Art. 4 – Produttività e tempi di consegna

I tempi e le modalità di lavorazione sono dettagliati e disciplinati nell'art. 20 del Capitolato Speciale.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate negli artt. 8,9,10,11,12,13 e 18 Capitolato Speciale.

Art. 6 – Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dalla presente lettera – contratto, è altresì disciplinato dall'offerta presentata dall'Affidataria in sede di gara (Modello C – Modello di Conferma Offerta) che costituisce parte integrante del presente contratto ed è ad esso materialmente allegata e dalle Norme di Gara e Contrattuali con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati ad esso.

Art. 7 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

E' fatto divieto all'Affidataria di impiegare nell'esecuzione della fornitura soggetti diversi dai propri dipendenti o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro obbligo di legge.

L'Affidataria dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'Affidataria

L'affidataria assume l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, con organizzazione propria e gestione a proprio rischio, impiegando proprio personale, mezzi e attrezzature ed è tenuto ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio, in conformità alla normativa vigente e alle regole di buona tecnica.

L'affidataria è responsabile di tutti i danni provocati a persone ed a cose in relazione e in conseguenza dell'effettuazione del servizio.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benessere del Responsabile del Servizio di Cotral. In fattura dovrà essere riportato il numero dell'Ordine di Acquisto generato dal sistema SAP, ed il numero CIG Le fatture devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo pec.fatture@cotral.legalmail.it.

Ad ogni fattura dovrà corrispondere una singola PEC.

L'affidataria dovrà produrre le fatture nel rispetto delle modalità descritte all'art. 22 del Capitolato Speciale.

Art. 10 – Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale di mora vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi.

Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla commessa.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il CIG n.

Qualora l'Affidataria non adempia agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 12 – Penalità

Cotral si riserva la facoltà di applicare le penalità previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale.

Art. 13 – Risoluzione

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, Cotral si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi, dettagliati nell'art. 23 del Capitolato Speciale:

- qualora siano accertati inadempimenti contrattuali che determinino l'applicazione di penalità per un importo pari al 10 % dell'importo complessivo del contratto;
- verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Aggiudicataria;
- avvio di procedure concorsuali;

- frode, colpa grave, grave negligenza;
- mancato rispetto delle norme sulla privacy;
- inosservanza delle norme sul divieto di subaffidamento;
- violazione e dei divieti in materia di gestione del personale e di sicurezza.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto per la Società di agire per il risarcimento del danno extracontrattuale.

Art. 14 – Recesso

Cotral si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) a partire dal sesto mese, previo preavviso da comunicarsi tre mesi prima;
- b) per giusta causa;
- c) per motivi di pubblico interesse;
- d) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio di TPL;
- e) per ritardata comunicazione da parte dell'Aggiudicataria della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- f) in caso di fallimento dell'Aggiudicataria;
- g) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- h) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- i) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- j) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- k) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- l) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte di Cotral, l'Affidataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art. 15 - Sospensioni per causa di forza maggiore

Potranno essere riconosciute sospensioni del servizio solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- calamità naturali;
- scioperi documentati dal personale dell'affidataria.

Il ricorrere durante l'esecuzione dei lavori di circostanze di forza maggiore deve essere denunciato tempestivamente dall'Affidataria.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardi nella esecuzione degli interventi.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto nel presente contratto è consentito nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Cessione dell'appalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La violazione del suddetto divieto comporterà il diritto per la Cotral di risolvere *ipso jure* il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'affidataria, tramite semplice comunicazione scritta inviata mediante A.R., con diritto della società a pretendere il pagamento di ogni spesa sostenuta ed il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 18 - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Art. 19 - Garanzie e Responsabilità

L'Affidataria resta garante del complessivo revisionato per un periodo minimo di 12 mesi o 100.000 km dall'installazione del motore sul veicolo. Tale garanzia si intende estesa indipendentemente dai ricambi e dalle prestazioni dichiarate in fase di revisione, così come prescritto nell'art. 17 del Capitolato Speciale.

La Committente non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti all'Aggiudicataria, ai suoi beni, dipendenti oltre che a terzi, cose, animali o persone, nonché al personale o a beni o cose del Committente in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.

L'Affidataria risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c., ed è tenuta a garantire che la fornitura sia svolta secondo le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, ovvero nel rispetto di altre eventuali nuove normative che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto.

L'Affidataria, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale, all'atto della consegna iniziale del servizio, dovrà produrre una polizza assicurativa R.C.T., per un massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, valida per l'intera durata del contratto, da costituirsi secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate all'art. 31 del Capitolato Speciale.

Art. 20 – Cauzione definitiva

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Affidataria ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari a:

Euro..... (euro...../00), pari al 10% dell'importo contrattuale, giusta fideiussione o deposito bancario n..... rilasciata/o da..... in data.....

ovvero,

in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 di:

Euro (euro...../00), pari al 5% dell'importo contrattuale, giusta fideiussione o deposito bancario n..... rilasciata/o da..... in data.....

La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del contratto.

Tale garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Società.

La firma del soggetto che rilascia la cauzione dovrà essere autenticata da un Notaio o da altro idoneo Pubblico Ufficiale che attesti l'identità personale del firmatario.

Art. 21 – Requisiti di ordine generale e morale

L'affidataria si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Committente eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.lvo 50/2016 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da Cotral.

Art. 22 – Riservatezza

L'Affidataria ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'affidataria è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Cotral ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Affidataria, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Affidataria che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Affidataria si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Cotral azione giudiziaria da parte di terzi, l'Affidataria manterrà e terrà indenne Cotral assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico di Cotral, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

Art. 24 – Gestione interna del contratto

Cotral S.p.A. indica quale struttura responsabile per la gestione del presente contratto la Direzione Manutenzione (Segreteria tel. 06/72056025). RUP: Giuseppe Ferraro.

Art. 25 - Codici fiscali e partite IVA

Cotral Spa dichiara che il proprio numero di codice fiscale e partita IVA è 06043731006. L'Affidataria dichiara che il proprio numero di codice fiscale e di partita IVA è

Art. 26 - Coordinate bancarie

I pagamenti devono essere effettuati all'Affidataria con rimesse sul c/c n..... presso ABI, CAB, n. IBAN

L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 27 - Domicilio del contraente

A tutti gli effetti del presente contratto l'Affidataria elegge domicilio legale presso

Art. 28 - Documento di valutazione dei rischi

Per le attività da svolgersi all'interno degli impianti e dei depositi della Cotral Spa si applica il D.lgs. 81/08.

L'affidataria ai sensi dell'art. 26 comma 3 del suddetto decreto è pertanto tenuta ad adottare tutte le misure indicate dal committente nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati forniti dall'Affidataria sono dalla Cotral Spa trattati per le finalità connesse alla gestione del contratto. L'Affidataria ha la facoltà di esercitare

i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto stesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documentazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Cotral Spa in persona del legale rappresentante. Per la ditta Affidataria il titolare del trattamento dei dati della Cotral Spa è.....

Art. 30 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs n. 231/01

L'affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/01 e il Codice Etico di Cotral, pubblicato sul sito internet www.cotralspa.it e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza da parte dell'affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare Cotral a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Cotral S.p.A..

Art. 31 - Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 32 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 1655 del Codice Civile.

Cotral S.p.A.
Arrigo Giana
Amministratore Delegato

.....
Condizioni generali di contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 3, 9, 10, 12, 3,14,16,17, 18 e 31.

SA/ss/ap